



# Comune di Oppeano

Provincia di Verona

Prot. n. 19362  
Area Affari Generali  
Ufficio Commercio

Oppeano, li 5 dicembre 2008

Ordinanza n. 105

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA.

## IL SINDACO

VISTO il titolo IV "Orari di vendita" del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114;

VISTA la propria ordinanza n. 27, prot. n. 10504, del 05/08/2002 con la quale venivano disciplinati gli orari degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa;

RILEVATA l'opportunità di modificare il suddetto provvedimento al fine di renderlo più adeguato alle nuove esigenze del mercato e dell'utenza, prevedendo, tra l'altro la facoltà della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

DATO ATTO che sono state sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 114/1998;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 63 del 28/11/2008 con la quale vengono formulati nuovi indirizzi in merito alla disciplina degli orari degli esercizi di oggetto;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 14/08/2004;

## ORDINA

### *Art. 1 Disciplina*

Il presente provvedimento, in ottemperanza dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed in esecuzione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce i criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

### *Art. 2 Attività escluse dal presente provvedimento.*

Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento le attività elencate all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98, nonché alle forme speciali di vendita al dettaglio previste dal Titolo VI del medesimo decreto legislativo.

### *Art. 3 Orari di apertura e di chiusura.*

Nel rispetto dei limiti giornalieri di apertura compresi tra le ore sette e le ore ventidue e del limite massimo di apertura determinato in tredici ore giornaliere, gli esercenti la vendita al dettaglio possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.

Per i centri commerciali, l'orario adottato deve essere applicato a tutti gli esercizi facenti parte degli stessi, ivi inclusi gli esercizi artigianali.

**Art. 4**  
**Chiusura infrasettimanale e festiva.**

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 5, 6, 7 e 8.

E' facoltativa la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. Chi si avvale di detta facoltà, al fine di non creare disorientamento nelle abitudini commerciali dei consumatori, potrà scegliere la mezza giornata come segue:

- settore alimentare: mercoledì pomeriggio;
  - settore non alimentare: lunedì mattina o sabato pomeriggio;
  - settore misto: la mezza giornata prevista per il settore dell'attività prevalente.
- Di tale scelta dovrà essere fatta preventiva comunicazione al Comune ai fini della vigilanza.

**Art. 5**  
**Obbligo di apertura per il settore alimentare.**

Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi commerciali con prevalente attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare devono garantire l'apertura antimeridiana sino alle ore 13.00 nella terza festività. Nel caso la terza festività coincidesse con il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre, la Pasqua, l'obbligo di apertura è spostato al giorno precedente, o alla prima festività qualora questa coincida con la domenica, in modo da avere, comunque, una giornata di apertura nel caso di più di due festività consecutive. L'apertura festiva dovrà essere resa nota al pubblico a mezzo di cartello ben visibile con un anticipo di almeno 7 giorni e preventivamente comunicata al Comune.

**Art. 6**  
**Deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.**

L'obbligo della chiusura domenicale e festiva è derogato nel periodo dall'1 al 31 del mese di dicembre, nonché in ulteriori 8 festività da determinarsi annualmente da parte del Sindaco. La deroga sarà disposta annualmente con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria, come previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998.

**Art. 7**  
**Disposizioni per rivendite di autovetture e motoveicoli**

Le rivendite di autovetture e motoveicoli (concessionarie e autosaloni) sono autorizzate a sospendere la chiusura domenicale e festiva in occasione della presentazione di nuovi modelli, nell'ambito di campagne pubblicitarie a carattere nazionale, la cui denominazione dovrà essere riportata nelle comunicazioni d'apertura al pubblico (cartelli sugli ingressi e/o vetrine, pubblicità a mezzo stampa e/o televisiva).

**Art. 8**  
**Disposizioni per attività miste**

Nei giorni in cui è prevista la chiusura dell'attività di vendita al dettaglio, gli esercenti tali attività congiuntamente ad attività soggette ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o licenza di P.S., o per vendita di generi di monopolio, o per rivendita di giornali e riviste, possono tenere aperto il proprio esercizio sospendendo l'attività dei beni per i quali è prevista la chiusura.

**Art. 9**  
**Apertura notturna.**

In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio di vendita in orario notturno, cioè dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

**Art. 10**  
**Scelta dell'orario e pubblicità.**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, dell'eventuale chiusura infrasettimanale, il periodo di chiusura per ferie o di sospensione dell'attività per altre cause, mediante un cartello ben visibile o altro mezzo idoneo di informazione, nonché comunicarli preventivamente al Comune, anche in caso di variazione, ai fini della vigilanza.

**Art. 11**  
**Sanzioni.**

L'inosservanza all'orario di apertura e di chiusura, della chiusura infrasettimanale eventualmente scelta, nonché la mancata adozione dei mezzi idonei di informazione al pubblico degli orari e di eventuali ulteriori periodi di chiusura sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 22, comma 3, del D. Lvo 114/98 (sanzione da Euro 516,46= ad Euro 3.098,74=).

L'inosservanza degli obblighi di chiusura domenicale e festiva, fatte salve le deroghe disposte ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 e dalla seconda violazione è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sette fino ad un massimo di quindici giorni come stabilito dall'art. 40 della L.R. 14/08/2004, n. 15.

Ogni altra violazione alla presente ordinanza è punita con la sanzione da Euro 25,00= ad Euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Art. 12**  
**Abrogazioni**

E' abrogata la precedente ordinanza n. 27 del 05/08/2002, prot. gen. n. 10504.

**Art. 13**  
**Disposizioni transitorie e finali.**

In sede di prima applicazione della presente ordinanza ciascun esercente dovrà comunicare il nuovo orario prescelto (compresa la facoltà o meno di avvalersi della mezza giornata di chiusura infrasettimanale) entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. La comunicazione è immediatamente efficace.

Nel caso in cui l'esercente non effettui alcuna comunicazione d'orario entro il termine stabilito, si intende confermato quello già reso noto al Comune.

Per quanto non contenuto nel presente provvedimento si rimanda al titolo IV del D. Lvo 114/98.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti del settore, in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

**AVVERTE**

che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Oppeano, li 05/12/2008

IL SINDACO  
F.to on. Alessandro Montagnoli